Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Martedì 3 Settembre — Numero 210

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 31 gennaio e 10 febbraio 1901:

A gran cordone:

Paternò di Sessa prof. Emanuele, presidente del Consiglio provinciale di Palermo, senatore del Regno.

A grand'uffiziale:

Dall'Olio comm. Alberto, sindaco di Bologna.
Lugli ing. comm. Cesare, già deputato al Parlamento.
Majoli comm. Felice, id. id.

A commendatore:

Vassallo cav. dott. Gerolamo, prefetto di 3ª classe.
Lucio cav. dott. Giuseppe, ispettore generale di 1ª classe al Ministero dell'Interno.
Lipari cav. Pietro, segretario di sezione al Consiglio di Stato.
Sollima cav. Giuseppe, deputato provinciale di Catania.
De Simone cav. dott. Gaetano, assessore comunale di Cosenza.
Giuntoli cav. avv. Giocondo, presidente della Deputazione provinciale di Lucca.
Bartolazzi cav. avv. Marino, id. id. Macerata.
Maggi cav. avv. Pietro, presidente del Consiglio provinciale di Arezzo.
Valeri avv. Vittorio di Luigi, presidente della Deputazione provinciale di Grosseto.
De Marinis cav. Giuseppe, consigliere provinciale di Bari.
Basso cav. dott. Carlo, id. id. Genova.
Laspro cav. Carmine, sindaco di Balvano (Potenza).
Spinelli Scala cav. marchese Andrea, consigliere comunale di Palermo.
Caputo cav. avv. Tommaso, già deputato provinciale di Lecce.
Mendolia cav. ing. Filippo, sindaco di Girgenti.
Bonanno cav. barone Michele, ex sindaco di Siracusa.
Greco cav. dott. Donato, professore nella R. Università di Napoli.
Pollini cav. Flaminio, presidente della Deputazione provinciale di Siena.
Mazzotto cav. Alessandro, da San Bonifacio Veronese.
Di Sanbonifacio cav. conte Milone, sindaco di Villa Bartolomea (Verona).
Bisogni cav. marchese Nicola, consigliere provinciale di Catanzaro.
Pecorelli cav. Pietro, id. id. di Salerno.
Napolioni cav. dott. Flaminio, deputato provinciale di Macerata.

Ad uffiziali:

Ferragù cav. dott. Narciso, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale.
Bonacini cav. dott. Luigi, id.
Craveri cav. Francesco, consigliere delegato di 2ª classe.
Vittorelli cav. nob. dott. Jacopo, id.

Setti cav. notaio Oreste, ispettore di P. S. di 2ª classe.
Sessi cav. dott. Paolo, id. id.
Mathieu cav. Federico, id. di 1ª classe.
Gosio cav. prof. Bartolomeo, direttore dei Laboratori di sanità.
Di Fratta cav. avv. Pasquale, referendario di 2ª classe al Consiglio di Stato.
Bentivegna cav. Francesco, consigliere provinciale di Palermo.
Rati Opizzone cav. Antonio, sindaco di Tortona (Alessandria).
Mazza Galanti cav. Domenico, consigliere provinciale di Alessandria.
Leardi cav. conte Francesco.
Cortese cav. avv. Agostino, consigliere comunale di Savona (Genova).
Pesce cav. avv. Carlo, sindaco di Lagonegro (Potenza).
Resci cav. Luigi, sindaco di Tricase (Lecce).
Bellingeri cav. avv. Pietro, direttore del Credito fondiario della Banca d'Italia.
Coletti cav. Edoardo, deputato provinciale di Belluno.
Davoli cav. avv. Antonio, presidente delle Opere pie di Reggio Emilia.
Masaracchio cav. Gaspare, consigliere comunale di Niscemi (Caltanissetta).
Jonata cav. Giovanni, sindaco di Agnone (Campobasso).
Lo Cascio cav. dott. Ferdinando, deputato provinciale di Palermo.
Taverna cav. Bandolino, assessore comunale di Alessandria.
Roggero cav. Carlo, già consigliere ed assessore comunale di Alessandria.
Leonori Cecina cav. avv. Alessandro, consigliere provinciale di Pisa.
Rizzo cav. Raffaele, sindaco di Marano Calabro (Cosenza).
Martuscelli cav. dott. Luigi, assessore comunale di Muro Lucano (Potenza).
Grassi cav. dott. Luigi, ex consigliere ed assessore comunale di Uzzano (Lucca).
Leto Saputo cav. Antonino, sindaco di Monreale (Palermo).
Colapietro cav. dott. Nicola, sindaco di Castiglione Messer Marino (Chieti).
Licata cav. avv. Salvatore, consigliere provinciale di Siracusa.
Menegazzi cav. Giovanni, sindaco di Conselve (Padova).
Moretti cav. Gino, già sindaco di San Benedetto del Tronto (Ascoli).
Cardone cav. avv. Luigi, sindaco di Colliano (Salerno).
Mattei cav. Domenico, da Pizzo (Catanzaro).
Tagliacozzo cav. ing. Angelo, ex consigliere provinciale di Roma.
Scodalupi cav. avv. Domenico, sindaco di Locorotondo (Bari).
Lamborizio cav. avv. Paolo, consigliere provinciale di Alessandria.
Serafini cav. Cesare, deputato provinciale di Ancona.
Sanguinetti cav. avv. Lazzaro, membro del Comitato di beneficenza di Bologna.
Corniani cav. conte ing. Giuliano, deputato provinciale di Brescia.
Laratta cav. avv. Francesco, deputato provinciale di Catanzaro.
Berti cav. avv. Evaristo, segretario capo ufficio municipale di Firenze.
Ridolfi cav. marchese Carlo, assessore comunale di Firenze.
Calapai cav. avv. Pietro, assessore comunale di Messina.
Pagano cav. avv. Enrico, membro della Giunta provinciale amministrativa di Palermo.
Arduini cav. dott. Lorenzo, già presidente del Consiglio provinciale di Parma.
Grandi cav. avv. Gaetano, membro della Giunta provinciale amministrativa di Piacenza.
Giro cav. avv. Illuminato, presidente della Deputazione provinciale di Rovigo.
Caronna cav. dott. Gerardo, sindaco di Palmira (Potenza).
Cassuto cav. avv. Dario fu Salomone, da Livorno.

A cavaliere:

Rondini rag. Emilio di Giuseppe, ragioniere di 2ª classe al Ministero dell'Interno.
Perret Carlo Ernesto fu Giuseppe, id. id.
Torre Carlo fu Giovanni, computista di 1ª classe id.
Fiorini dott. Andrea di Matteo, sottoprefetto di 3ª classe a Castroreale.
Urbani de Gheltof dott. Giovanni fu Domenico, consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale.
Cesarini Sforza conte dott. Lotario, id. id.
Serafini dott. Tarcisio fu Luigi, id. id.
Falletti dott. Eugenio fu Pietro, consigliere di 4ª classe id.
Vigliani dott. Giacomo di Giovanni, id. id.
Antolissi dott. Quintilio fu Luigi, segretario di 1ª classe id.
Durante dott. Carlo di Cesare, segretario di 1ª classe id.
Berra Giuseppe di Antonio, ragioniere di 3ª classe id.
Pittan Ettore fu Giacinto, id. id.
Catellacci Dante fu Felice, archivista di 1ª classe negli Archivi di Stato.
Ovidi avv. Ernesto di Francesco, archivista di 2ª classe negli Archivi di Stato.
Adorni Alberto fu Mariano, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale.
Giriodi prof. Leone Massimo, referendario di 2ª classe nel Consiglio di Stato.
Sonnino ing. Lello, ufficiale di 2ª classe alla segreteria del Senato del Regno.
De Andrea Giuseppe, ispettore di pubblica sicurezza di 2ª classe.
Laganà ing. Vincenzo di Giacinto, id. id.
Nay Savina dott. Alessandro fu Paolo, id. id. di 4ª classe.
Jolice dott. Vincenzo fu Francesco, id. id.
Colombini Giuseppe fu Luigi, id. id.
D'Alessandro Salvatore fu Luigi, id. id.
Giornelli Giuseppe fu Antonio, id. id.
Casadio Tommaso fu Luigi, id. id.
Longo Giovanni fu Matteo, id. id.
Marcellino Pietro fu Domenico, direttore di 4ª classe nell'Amministrazione carceraria.
Volponi Vincenzo fu Michele, id. id.
Majoli Domenico di Edoardo, aiutante nell'Ufficio del Genio civile di Ravenna.
Caravaggi dott. Leonardo di Felice, medico provinciale di 3ª classe.
Marchisio dott. Costantino di Carlo, id. id.
Morodea Augusto fu Giov. Battista, presidente della Congregazione di carità di Ancona.
Cunietti Cesare fu Francesco, da Valenza (Alessandria).
Guiducci dott. Antonio di Lorenzo, sindaco di Arezzo.
Del Bello avv. Giovanni fu Francesco Saverio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli.
Criscuoli Gennaro fu Vincenzo, presidente della Congregazione di carità di Sant'Angelo de' Lombardi.
De Judicibus avv. Sergio di Matteo, consigliere provinciale di Bari.
Bilanzuoli Luigi fu Michele, consigliere comunale di Minervino Murge (Bari).
Bucci avv. Domenico, membro della Giunta provinciale amministrativa di Bologna.
Visocchi Orazio di Francesco Antonio, presidente della Congregazione di carità di Atina (Caserta).
Del Duca Michele fu Antonio, sindaco di Casacanditella (Chieti).
Domino avv. Luigi, sindaco di Bistagno (Alessandria).
Tancredi avv. Luigi fu Demetrio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza.
Calderini avv. Gino di Ulisse, id. id. Firenze.
Uguccioni marchese ing. Dino fu Luigi, ex assessore comunale di Firenze.
Berti avv. Silvio di Agostino, id. id.

Del Giudice Tommaso fu Mauro, già presidente della Congregazione di carità di Rodi (Foggia).
Rosselli Giovanni Natale fu Giuseppe, sindaco di Ellera (Genova).
Pascali avv. Pantaleo, sindaco di Vernole (Lecce).
Chiappe-Sansoni avv. Tommaso di Paolo, da Livorno.
Bandoni avv. Francesco fu Angelo, membro della Giunta provinciale amministrativa di Lucca.
De Capitani d'Arzago nob. Giuseppe di Alberto, assessore comunale di Paderno Dugnano (Milano).
Boccolari dott. Antonio di Rinaldo, ufficiale sanitario in Modena.
Cerchiari Amelio fu Luigi, assessore comunale di Piove di Sacco (Padova).
Zago Giulio fu Federico, consigliere comunale di Piove di Sacco (Padova).
Venturini Angelo fu Cesare, id. id.
Leone Francesco fu Pietro, sindaco di Carini (Palermo).
Caruso-Pecoraro dott. Giuseppe, medico primario nell'ospedale civile di Palermo.
Zucchi ing. agronomo Benedetto fu Paolo, sindaco di Borgo San Donnino (Parma).
Gobbi Gesualdo fu Angelo, presidente della Congregazione di carità di Panicale (Perugia).
Fusaro Cirillo fu Antonio, sindaco di Pettorazza (Rovigo).
Santoro-Fajella avv. Francesco fu Gennaro, membro della Giunta provinciale amministrativa di Salerno.
Di Natale Filippo fu Giovanni, vice presidente della Deputazione provinciale di Siracusa.
Bertolini avv. Gino fu Camillo, amministratore delegato del Ricovero di mendicità di Venezia.
Ottolenghi Moisè Sanson, presidente dell'Università israelitica di Acqui.
Davio Riccardo, da Spezia (Genova).
Lo Giudice avv. Placido di Cataldo, consigliere provinciale di Catania.
De Stefano Giacomo, direttore del Convitto Manzoni di Casoria (Napoli).
Callegaris avv. Giovanni fu Agostino, consigliere provinciale di Alessandria.
Giani Luigi fu Vincenzo, sindaco di Brignano Curone (Alessandria).
Ferrari Tonso Camillo fu Giuseppe, sindaco di Cerreto Grue (Alessandria).
Casati Cesare fu Edoardo, sindaco di Villaromagnano (Alessandria).
Jadanza Carlo fu Giov. Battista, già sindaco di Vitulano (Benevento).
Muratorio avv. Orazio fu Giov. Battista, consigliere comunale di Castiglione Torinese.
Mancini ing. Riccardo fu Vincenzo, assessore comunale di Orvieto (Perugia).
Perroni Ernesto, sindaco di Leverano (Lecce).
Russo avv. Carlo fu Francesco, sindaco d'Oria (Lecce).
Galli Andrea fu Pasquale, consigliere provinciale d'Aquila.
Peano Alessandro fu Angelo, assessore comunale di Envie (Cuneo).
Raeli avv. Salvatore fu Vito, presidente della Congregazione di carità di Tricase (Lecce).
Camodeca dott. Domenico fu Francesco, sindaco di Castroregio (Cosenza).
Omarini Giuseppe fu Carlo, presidente dell'Asilo infantile di Stresa (Novara).
Panato avv. Edoardo di Luciano, consigliere comunale di Soave (Verona).
Faraglia Giuseppe fu Pasquale, già sindaco di Pescocostanzo (Aquila).
Capretti Luigi fu Francesco, assessore comunale di Lanciano (Chieti).
Ferrari Giuseppe di Luigi, sindaco di Varzi (Pavia).
Torresini ing. Giov. Battista, da Treviso.
Cervasio Crescenzio di Matteo, ufficiale sanitario in Torre del Greco (Napoli).
Preite avv. Cesare fu Annibale, presidente della Congregazione di carità di Manduria (Lecce).
Morandini dott. Carlo fu Geremia, di Pallanzeno (Novara).
Castronovo Casimiro di Gaetano, assessore comunale di Naro (Girgenti).
Blanda Giorgio fu Giovanni, già assessore municipale di Prizzi (Palermo).
Liccardo Gennaro fu Angelo, tenente dei RR. carabinieri in Trapani.
Tommasini Urbano fu Enrico, sindaco di Città di Castello (Perugia).
Minella Giuseppe fu Giuseppe, sindaco di Crescentino (Novara).
Cavanenghi Carlo di Vittorio, consigliere comunale di Alessandria).
Savio Felice fu Giuseppe, industriale in Alessandria.
Bonardi Giovanni fu Andrea, id. id.
Fabris Francesco di Giuseppe, medico direttore dell'Ospedale di Montecchio (Reggio Emilia).
Gangitano Enrico fu Ferdinando, sindaco di Canicattì (Girgenti).
Ferrantelli-Sortino Giovanni fu Vito, presidente dell'Ospedale civile di Burgio (Girgenti).
Catarcio Giovanni Giuseppe fu Michele, già sindaco di Castel d'Alife (Caserta).
Cremascoli Giuseppe fu Francesco, sindaco di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano).
Pitoletti Luigi fu Carlo, presidente della Congregazione di carità di Lodi (Milano).
Acerbi Giovanni, sindaco di Cavacurta (Milano).
Loizzi dott. Giuseppe fu Pasquale, ufficiale sanitario di Sava (Lecce).
Spagnolo Palma dott. Giovanni fu Carmelo, assessore comunale di Sava (Lecce).
Caccialanza avv. Emilio fu Tommaso, sindaco di Lodi (Milano).
Candiani ing. Ignazio fu Giacomo, sindaco di Berconico (Milano).
Dore Virdis Antonio, da Padria (Sassari).
Scarpari ing. Dante di Giovanni, deputato provinciale di Mantova.
Goria Luigi fu Giuseppe, sindaco di Tigliole (Alessandria).
Bologna Giuseppe fu Lorenzo, sindaco di Rocchetta Tanaro (Alessandria).
Fornaciari Francesco fu Gaetano, già sindaco di Sala Bolognese (Bologna).
Leggio avv. Pasquale di Luigi, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno).
Marsella Giovanni di Giuseppe, consigliere provinciale di Caserta.
Ambrosini Nicola fu Francesco Paolo, da Armento (Potenza).
Agosta Salvatore fu Giuseppe, presidente della Congregazione di carità di Poggioreale (Trapani).
Brescia Antonio di Gaspare, sindaco di Scandale (Catanzaro).
Terranova Carlo fu Raffaele, sindaco di Radicena (Reggio Calabria).
Donadei Pietro fu Giovanni, già sindaco di Belvedere (Cuneo).
De Giacomo not. Emanuele fu Oronzio, già sindaco di Grottole (Potenza).
Radaelli Giuseppe fu Antonio, già sindaco di Merlino (Milano).
Breda Achille fu Bartolomeo, già sindaco di Turrivalignani (Chieti).
Saracco Eugenio fu Felice, sindaco di Gassino (Torino).
Francisci conte Pietro fu Angelo, già sindaco di Todi (Perugia).
Giacometti dott. Nicola fu Giovanni, sindaco di Ostra (Ancona).
Azzone Mariano di Pietro, sindaco di Casamassima (Bari).
Draghetti Luigi fu Vittorio, già sindaco di Baricella (Bologna).

Castaldini Vincenzo di Alessio, sindaco di Baricella (Bologna).
Carlassare Angelo fu Giovanni, sindaco di Montecchio Maggiore (Vicenza).
Amaduzzi Ettore di Michele, sindaco di Monterenzo (Bologna).
Antinori marchese Mario fu Alessandro, sindaco di Corciano (Perugia).
Corte avv. Amilcare fu Carlo, sindaco di Pettinengo (Novara).
Ruggeri dott. Arturo di Luigi, consigliere provinciale di Bologna.
Calcaterra Giuseppe fu Stefano, sindaco di Gallarate (Milano).
Capparelli Federico fu Annunziato, da Acquaformosa (Cosenza).
Dufour-Berte marchese Casimiro fu Odoardo, sindaco di Londa (Firenze).
Frullani ing. Giulio, già sindaco di Pietrasanta (Lucca).
Pucciarelli Francesco fu Luigi, sindaco di Auletta (Salerno).
Rosselli Samuele fu Alessandro, presidente della Deputazione centrale israelitica di carità di Roma.
Zagarella Francesco fu Salvatore, assessore comunale di Matera (Potenza).
Cavacece Giuseppe fu Matteo, sindaco di Piedimonte S. Gennaro (Caserta).
De Lucia Francesco Saverio fu Antonio, sindaco di Nola (Caserta).
Chirò Francesco fu Giuseppe, sindaco di Poggimperiale (Foggia).
Paviato Fausto fu Sante, sindaco di Arre (Padova).
Viganò avv. Francesco, sindaco di San Pietro Viminario (Padova).
Ancona dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Monte San Giuliano (Trapani).
Fiumi conte Alessandro, sindaco di Assisi (Perugia).
Lucarelli Daniele, sindaco di Torgiano (Perugia).
De Giacomi Antonio fu Battista, presidente della Congregazione di carità di Alba (Cuneo).
Porta Giovanni fu Sebastiano, sindaco di Montelupo Albese (Cuneo).
De Sanctis dott. Sante di Cesare, professore nella R. Università di Roma.
Giuliani Giovanni fu Tommaso, sindaco di Canelli (Alessandria).
Bongiovanni Giovanni fu Carlo, sindaco di Calosso (Alessandria).
Aluffi avv. Celestino fu Cesare, sindaco di Castelnuovo Calcea (Alessandria).

LEGGI E DECRETI

Il Numero 408 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768, serie 3ª, colla quale fu autorizzata la creazione in Corpo morale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª, colla quale fu data facoltà alla detta Associazione di contrarre un prestito a premî di lire 15 milioni, rappresentato da 600 mila Obbligazioni garantite dal R. Governo, ed estinguibili mediante estrazioni a sorte in anni 51;

Viste le convenzioni 1 agosto, 18 novembre e 5 dicembre 1885, conchiuse fra la nominata Associazione e la Banca Generale sedente in Roma, per le operazioni di detto prestito;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, serie 3ª, col quale vennero stabilite le modalità, le condizioni e il modo di ammortamento del medesimo prestito, e col quale venne istituita, per sorvegliare le operazioni del prestito, una Commissione permanente composta di delegati del Governo, della Croce Rossa Italiana e della Banca Generale;

Considerato che la Banca Generale, trovandosi in liquidazione, non offre le guarentigie necessarie ad assicurare la regolare continuazione delle operazioni del prestito della Croce Rossa Italiana, per tutta la loro durata;

Considerato che la Banca d'Italia ha definitivamente accettato di assumere il servizio del detto prestito in luogo e vece della Banca Generale in liquidazione, dando così effetto agli accordi con essa in proposito intervenuti fino dal 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca Generale sedente in Roma, ora in liquidazione, cessa di avere ingerenza nelle operazioni ancora da compiersi pel servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

Le operazioni tutte del detto prestito, già assunte dalla detta Banca Generale, ora in liquidazione, restano affidate alla Banca d'Italia con gli stessi diritti ed oneri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 409 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 della legge 30 giugno 1901, n. 269, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, coordinato con la detta legge 30 giugno 1901 e con le altre che l'hanno modificata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

TESTO UNICO
della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, coordinato con la legge 30 giugno 1901, n. 269, e con le altre che l'hanno modificata.

CAPO I.
Degli uffici e dei funzionari di pubblica sicurezza

Art. 1.
(Articolo 1 legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e legge 30 giugno 1901, n. 269).

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'Interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.

Art. 2.
(Articolo 2 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali ed i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.
(Articolo 3 legge 21 dicembre 1890).

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'Interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.

Art. 4.
(Articolo 4 legge 21 dicembre 1890 e legge 30 giugno 1901).

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.

Art. 5.
(Articolo 5 legge 21 dicembre 1890).

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.

Art. 6.
(Articolo 6 legge 21 dicembre 1890).

Nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

Art. 7.
(Articolo 7 legge 21 dicembre 1890).

In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo e contemporaneo avviso all'Autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

Art. 8.
(Articolo 8 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).

La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella *B*.

Art. 9.
(Articolo 9 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).

Gl'impieghi nell'amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Dopo un tirocinio che non potrà avere la durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Art. 10.
(Articolo 3 legge 30 giugno 1901).

Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonchè le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 11.
(Articolo 14 legge 21 dicembre 1890 e legge 30 giugno 1901).

Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

Art. 12.
(Articolo 15 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

Art. 13.
(Articolo 16 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

CAPO II.
Degli agenti di pubblica sicurezza

Art. 14.
(Articolo 17 legge 21 dicembre 1890).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città.

Art. 15.
(Articolo 18 legge 21 dicembre 1890).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di Regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciuti dal prefetto.

Art. 16.
(Articolo 19 legge 21 dicembre 1890 e articolo 4 legge 30 giugno 1901).

Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'Interno, secondo l'annessa tabella *A*, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'Interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più Comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto Reale.

Art. 17.

(Articolo 21 legge 21 dicembre 1890).

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'Interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale Regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

Art. 18.

(Articolo 23 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 5 legge 30 giugno 1901).

Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresì stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonchè quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di città.

Saranno pure con Regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

Art. 19.

(Articolo 24 legge 21 dicembre 1890).

Le guardie di città saranno reclutate, a preferenza, fra carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di 2ª categoria che abbiano già avuta l'istruzione militare; il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

Art. 20.

(Articolo 28 legge 21 dicembre 1890, modificato colla legge 1° febbraio 1900, n. 24 — legge 30 giugno 1901).

È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 21.

(Articolo 29 legge 21 dicembre 1890 — organico allegato alla legge).

Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovrà essere sentito il Consiglio comunale.

Art. 22.

(Articolo 30 legge 21 dicembre 1890).

Nei casi contemplati dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, il Comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono a carico del Comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

Art. 23.

(Articolo 31 legge 21 dicembre 1890, modificato con legge 1° febbraio 1900, n. 24 — legge 30 giugno 1901).

Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'Autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Nelle città sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di città, giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal Regolamento.

Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di città sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.

Art. 24.

(Articolo 32 legge 21 dicembre 1890).

Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal Regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Art. 25.

(Articolo 33 legge 21 dicembre 1890).

Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune ai termini dell'articolo 21, il Ministero dell'Interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti d'investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

Art. 26.

(Articolo 34 legge 21 dicembre 1890).

Le guardie di città e i loro graduati, e gli ufficiali del corpo, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della metà per venticinque, e di quattro quinti per trent'anni o più di servizio.

I diritti a pensione delle guardie, graduati ed ufficiali del corpo e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

CAPO III.

Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 27.

(Articolo 35 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà e in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali o speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche Autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Art. 28.

(Articolo 36 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario possono estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

Art. 29.

(Articolo 37 legge 21 dicembre 1890).

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.

Art. 30.

(Articolo 38 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

Art. 31.

(Articolo 39 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno

le intimazioni in nome della legge, in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

Art. 32.

(Articolo 40 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 33.

(Articolo 41 legge 21 dicembre 1890).

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

Art. 34.

(Articolo 42 legge 21 dicembre 1890).

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'Autorità competente venga alterato lo stato delle cose.

Art. 35.

(Articolo 43 legge 21 dicembre 1890).

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'Autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufcio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'Autorità giudiziaria.

Capo IV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 36.

(Articolo 44 legge 21 dicembre 1890).

Il Ministro dell'Interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal Regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore, come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e Regolamenti dello Stato.

Art. 37.

(Articolo 45 legge 21 dicembre 1890).

I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal Regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Art. 38.

(Articolo 46 legge 21 dicembre 1890).

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della Guerra, sulla richiesta di quello dell'Interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'articolo 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 39.

(Articolo 47 legge 21 dicembre 1890).

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei RR. carabinieri.

Art. 40.

(Articolo 48 legge 21 dicembre 1890 e legge 30 giugno 1901).

Gli ufficiali, gl'impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, nè possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle società costituite a fine di lucro.

Art. 41.

(Articolo 49 legge 21 dicembre 1890).

Nei casi previsti dall'articolo 16, le guardie municipali che abbiano i requesiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

Art. 42.

(Articolo 50 legge 21 dicembre 1890).

Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal Regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 43.

(Articolo 51 legge 21 dicembre 1890).

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 44.

(Articolo 52 legge 21 dicembre 1890, articolo 7 legge 22 luglio 1894, n. 339, articolo 2 legge 11 luglio 1897, n. 265).

Fino a nuova disposizione legislativa, continuerà ad essere a carico dei Comuni la metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.

L'obbligo del Comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città, rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.

Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'articolo 22 della presente legge.

Art. 45.

(Articolo 53 legge 21 dicembre 1890).

Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente, il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'articolo 21 sia stato assegnato al Comune, si farà luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 46.

(Articolo 55 legge 21 dicembre 1890).

Il servizio di anagrafe istituito ai termini dell'articolo 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

Art. 47.

(Articolo 6 legge 30 giugno 1901).

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito con l'annessa tabella *B*, i posti di archivista e di ufficiale d'ordine saranno conferiti a quei delegati di pubblica sicurezza che dal Consiglio d'amministrazione non saranno ritenuti più adatti al servizio attivo, tenuto conto del rispettivo stipendio. Parimenti i posti di archivista potranno essere conferiti a quelli archivisti ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno che saranno ritenuti idonei dal predetto Consiglio d'amministrazione.

I rimanenti posti, non riservati per legge ai militari, saranno conferiti a graduati del corpo delle guardie di città, ad agenti ausiliari ed a scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.

Art. 48.

(Articolo 7 legge 30 giugno 1901).

Nell'attuale categoria degli agenti in borghese nel corpo speciale della Capitale del Regno, non si faranno più ammissioni e promozioni. È data facoltà al Ministro dell'Interno di disporre, a misura che le condizioni personali lo consentono, il passaggio di detti agenti in borghese nel corpo delle guardie di città con le norme che verranno stabilite del Regolamento.

Art. 49.

(Articolo 8 legge 30 giugno 1901 e R. decreto 29 settembre 1898 n. 424).

Rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 29 marzo 1900, n. 133, circa le indennità di carica ai funzionari di pubblica sicurezza che prestano servizio a Roma.

Continueranno a far parte dell'ufficio di pubblica sicurezza della Capitale due ragionieri.

Art. 50.

Fino a che non siano pubblicati i RR. decreti di cui agli articoli 10 e 18 della presente legge, continueranno ad essere in vigore tutte le norme delle leggi attuali riguardanti le materie contemplate negli articoli medesimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno

GIOLITTI.

ALLEGATO A.

Ruolo organico.

CORPO UNICO

Numero dei posti	GRADI	Paghe individuali	Spese complessiva
	Ufficiali.		
1	Ispettore comandante	6,000 —	6,000 —
3	Vice ispettori comandanti . .	4,000 —	12,000 —
12	Comandanti di 1ª classe . . .	3,500 —	42,000 —
15	Comandanti di 2ª classe . . .	2,800 —	42,000 —
16	Comandanti di 3ª classe . .	2,200 —	35,200 —
47			
	Graduati e guardie.		
135	Marescialli	1,500 —	202,500 —
270	Brigadieri	1,300 —	351,000 —
420	Sottobrigadieri	1,200 —	504,000 —
880	Guardie scelte	1,150 —	1,012,000 —
5100	Guardie	1,100 —	5,940,000 —
30	Agenti ausiliari di 1ª classe.	1,300 —	39,000 —
60	Agenti ausiliari di 2ª classe.	1,200 —	72,000 —
160	Agenti ausiliari di 3ª classe.	1,100 —	176,000 —
200	Allievi	750 —	150,000 —
7555			8,583,700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Ministro Segretario di Stato per l'Interno

GIOLITTI.

ALLEGATO B.

Ruolo organico.

GRADI	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale stipendio per categoria
Ispettori generali . .	unica	2	7,000	14,000	14,000
Questori	1ª	7	7,000	49,000	85,000
	2ª	6	6,000	36,000	
		13			
Commissari	1ª	30	5,000	150,000	705,000
	2ª	40	4,500	180,000	
	3ª	50	4,000	200,000	
	4ª	50	3,500	175,000	
		170			
Vice commissari . . .	1ª	40	3,000	120,000	320,000
	2ª	40	2,500	100,000	
	3ª	50	2,000	100,000	
		130			
Delegati	1ª	300	3,000	900,000	2,730,000
	2ª	380	2,500	950,000	
	3ª	440	2,000	880,000	
		1120			
Personale d'ordine.					
Archivisti	1ª	10	3,000	30,000	57,500
	2ª	11	2,500	27,500	
		21			
Ufficiali d'ordine . . .	1ª	50	2,000	100,000	490,000
	2ª	100	1,500	150,000	
	3ª	200	1,200	240,000	
		350			
Personale di basso servizio.					
Uscieri	1ª	20	1,200	24,000	160,000
	2ª	30	1,100	33,000	
	3ª	40	1,000	40,000	
	4ª	70	900	63,000	
		160		Totale della spesa . L.	4,561,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno

GIOLITTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCL (Dato a Racconigi, il 17 agosto 1901), col quale il Pio Istituto per gli infanti poveri di Genova viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

« CCLI (Dato a Racconigi, il 17 agosto 1901), col quale l'Asilo Infantile Araldi di Casalbellotto viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» CCLII (Dato a Racconigi, il 17 agosto 1901), col quale il Pio Legato Ruffinoni di Roma viene eretto in Ente morale.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 agosto 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma).*

SIRE!

Il Sindaco di San Gregorio da Sassola, alcuni consiglieri e il collettore esattoriale sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per gravi abusi commessi nella questione del grano distribuito lo scorso dicembre alla popolazione.

La Giunta municipale è ostile al Sindaco, ed il Consiglio, composto di persone legate da una fitta rete di parentele, che si diffonde nel personale dipendente dal Comune, dopo la dichiarazione di decadenza d'un consigliere, è divisa in due parti uguali che, vivamente combattendosi, impediscono il regolare funzionamento dell'Amministrazione.

È quindi assolutamente necessario sciogliere il Consiglio comunale, affinchè, quando il R. Commissario avrà riparato alle tristi conseguenze della presente situazione, possa il Corpo elettorale eleggere una rappresentanza più compatta e diversa dall'attuale.

Al che si provvede con lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pastore cav. Fiorvisaggio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 agosto 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vicovaro (Roma).*

SIRE!

In seguito alla dichiarazione di decadenza di tre consiglieri ed al passaggio di un quarto consigliere alla opposizione, la rappresentanza del Comune di Vicovaro è divisa in due partiti di egual forza, i quali, ostinatamente combattendosi, impediscono l'amministrazione nel suo normale funzionamento. Per effetto di tale situazione, gli affari più importanti rimangono in sospeso, non essendosi neppure potuto mettere in riscossione i ruoli delle tasse comunali, con grave pregiudizio dei pubblici servizi. Così pure furono interrotti i lavori di riparazione alla condottura dell'acqua potabile, di cui i cittadini hanno urgente bisogno. Inoltre il Comune può dirsi privo del Sindaco, poichè il titolare dimora abitualmente altrove per ragioni d'impiego.

Di fronte ad uno stato di cose veramente intollerabile e nocevole agli interessi della popolazione di Vicovaro, altro rimedio non resta fuorchè quello di sciogliere il Consiglio comunale. Al che si provvede con lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vicovaro, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Enrico Rispoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieti d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Volpago, in provincia di Treviso, e di Grumo Appula, in provincia di Bari, venne, con decreto del 30 agosto u. s., esteso ai detti Comuni il divieto d'esportazione di talune materie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI

PROSPETTO *delle entrate postali del* secondo *semestre dell'esercizio 1900-901*

ESERCIZIO

N.°	CAPITOLI Denominazione	Gennaio 1901	Febbraio	Marzo	Aprile
40	Poste:				
	Francobolli per le corrispondenze	3,564,024 05	3,271,280 66	3,374,164 46	3 715,865 55
	Cartoline id. id.	558,583 15	528,876 20	540,243 35	626,071 35
	Biglietti postali	18,921 65	19,664 50	20,576 50	23,583 65
	Cartoline per i pacchi.	388,354 30	360,331 70	424,772 20	465,886 90
	Segnatasse	111,341 80	94,456 10	93,596 65	119,572 55
	Tasse per l'emissione dei vaglia ecc. . . .	332,352 90	336,058 40	294,525 60	304,271 60
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente colla Posta	152,499 15	128,655 76	144,301 08	157,616 15
	Tasse di fido, casella, ecc.	22,976 —	5,134 —	5,694 —	6,376 —
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	111,158 05	100,181 29	301,650 48	236,213 32
	Proventi diversi	9,008 32	7,863 87	14,273 93	10,372 15
	TOTALE . . .	5,269,219 37	4,852,502 48	5,213,798 25	5,665,829 22

ESERCIZIO

N.°	CAPITOLI Denominazione	Gennaio 1901	Febbraio	Marzo	Aprile
40	Poste:				
	Francobolli per le corrispondenze.	3,393,301 55	3,118,985 01	3,170,193 33	3,526,481 11
	Cartoline id. id.	549,054 40	514,951 10	535,904 50	592,234 35
	Biglietti postali	18,767 45	19,076 20	19,222 45	22,005 70
	Cartoline per i pacchi	371,460 35	332,610 —	373,220 45	480,238 95
	Segnatasse.	85,615 55	74,545 70	80,815 25	90,972 90
	Tasse per l'emissione dei vaglia ecc. . . .	312,726 40	261,368 60	277,873 10	289,290 34
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente colla Posta	145,492 77	119,781 12	142,370 63	130,496 63
	Tasse di fido, casella, ecc.	22,596 —	4,678 —	4,627 —	5,663 —
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	126,012 83	131,424 42	249,974 28	215,994 75
	Proventi diversi	13,898 95	7,940 34	61,985 30	2,796 30
	TOTALE . . .	5,038,926 25	4,585,360 49	4,916,186 29	5,356,174 03
	Differenza nell'esercizio 1900-901 in più . .	230,293 12	267,141 99	297,611 96	309,655 19
	Differenza nell'esercizio 1900-901 in meno .	—	—	—	—

TELEGRAFI — (Servizio delle Poste)

confrontate con quelle del secondo *semestre dell'esercizio 1899-900.*

1900-901.

Maggio	Giugno	Totale	Semestre precedent	Totale	*OSSERVAZIONI*
3,616,565 56	3,433,723 18	20,975,623 46	21,687,123 79	42,662,747 25	
615,670 —	594,195 10	3,463,639 15	3,923,848 77	7,387,487 90	
22,504 60	21,832 50	127,083 40	130,565 45	257,648 85	
406,451 05	344,760 80	2,390,556 95	2,622,899 60	5,013,456 55	
105.892 65	95,817 25	620,677 —	564,529 90	1,185,206 90	
301,836 40	301,416 50	1,870,461 40	1,894,368 92	3,764,830 32	
141,541 07	138,085 27	862,698 48	911,515 23	1,774,213 71	
4,375 —	4,682 81	49,237 81	41,739 —	90,976 81	
150,956 21	100,804 21	1,000,963 56	968,880 69	1,969,844 25	
9,694 51	63,694 79	114,907 57	61,135 81	175,943 38	
5,375,487 05	5,099,012 41	31,475,848 78	32,806,507 14	64,282,355 92	

1899-900.

Maggio	Giugno	Totale	Semestre precedente	Totale	*OSSERVAZIONI*
3,400,873 12	3,248,427 74	19,858,261 86	20,387,982 90	40,246,244 76	
592,632 70	576,371 80	3,361,148 85	3,739,588 45	7,100,737 30	
21,030 85	20,007 —	120,109 65	121,949 —	242,058 65	
380,840 70	336,695 75	2,275,066 20	2,581,533 30	4,856,599 50	
93,202 95	83,760 40	508,912 75	503,174 60	1,012,087 35	
289,727 85	286,874 15	1,717,860 44	1,787,645 40	3,505,505 84	
140,211 40	128,354 15	806,706 70	794,849 92	1,601,556 62	
3,924 —	4.830 —	46,318 —	40,656 —	86,974 —	
88,193 77	62,479 31	874,079 36	1,006,610 17	1,880,689 53	
4,789 22	63,764 17	155,174 28	47,262 21	202,436 49	
5,015,426 56	4,811,564 47	29,723,638 09	31,011,251 95	60.734,890 04	
360,060 49	287,447 94	1,752,210 69	1,795,255 19	3,547,465 88	
—	—	—	—	—	

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,164,513 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300, al nome di Rainero *Luigia* fu Spirito, nubile — vincolata — fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rainero *Nicolina Luigia*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1901.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 80,781 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 10, al nome di Menniti *Francesco Domenico* di Fortunato, domiciliato in Badolato (Catanzaro), col vincolo per cauzione del titolare quale contabile nell'Amministrazione delle Poste, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Menniti *Franco Domenico* di Fortunato ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1901.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,089,423 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 110, al nome di *Zattera Eugenio* ed Umberto fu Agostino, minori, sotto la patria potestà della madre Galletti Benedetta, domiciliata a Vernazza (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Zattara Agostino* ed Umberto, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini all'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,453 di L. 50; N. 12,527 di L. 50; N. 101,901 di L. 100; N. 653,922 di L. 50; N. 657,375 di L. 20; N. 811,315 di L. 125; N. 874,335 di L. 50, e N. 916,162 di L. 75, al nome di Mazzantini *Giuseppe* fu Costanzo - vincolate - furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Mazzantini *Guglielmo-Giuseppe-Dario* fu Costanzo, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dal direttore della Banca d'Italia (Succursale di Cuneo), sotto il n. 66 al signor Giobergia Domenico fu Giuseppe, in seguito al deposito da questi fatto, onde ottenerne il cambio, di n. 29 Cartelle al portatore, consolidato 5 %, sprovviste di cedole, della rendita complessiva di L. 1675.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla consegna delle nuove cartelle al detto signor Giobergia, od a chi per esso, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 settembre, in lire 104,02.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

2 settembre 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	102,62 5/8	100,62 5/8
	4 1/2 % *netto*	111,53 5/8	110,41 1/8
	4 % *netto*	102,40	100,40
	3 % *lordo*	63,28	62,08

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, sono aperti i concorsi alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

Patologia generale, nella R. Università di Torino.
Contabilità ed estimo rurale, nella R. Università di Pisa.
Diritto commerciale, nella R. Università di Macerata.

Per professore straordinario:

Fisiologia sperimentale, nella R. Università di Genova.
Diritto romano, nella R. Università di Macerata.
Architettura ed idraulica rurale, nella R. Università di Pisa.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 gennaio 1902.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 27 agosto 1901.

Il Ministro
N. NASI.

2.

Istituto Nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, in base agli articoli 2, 5 e 6 dello Statuto organico approvato con R. decreto 21 giugno 1869, e delle relative disposizioni regolamentari;

NOTIFICA:

Essere aperto un concorso ad alcuni posti gratuiti e semigratuiti di fondazione del Consiglio direttivo, ad uno gratuito sul lascito «Cernazai», e ad uno gratuito di fondazione del barone Ignazio Weil-Weis.

Le concorrenti saranno classificate nell'ordine seguente:

1° le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, od in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e fra queste preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre;

2° le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre;

3° le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione;

4° le orfane di padre e madre, o della madre soltanto;

5° le orfane di padre;

6° finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle ovra indicate categorie, e il di cui padre fa o ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300 — 200 — 150 annue, secondo che sono assegnati alla Villa della Regina, alla Casa Magistrale, alla Casa Professionale.

Verranno esaminate le domande già state presentate e quelle altre che fino al 25 settembre corrente saranno pervenute alla Direzione dell'Istituto a Torino, corredate dei documenti per provare:

A) L'età non minore di anni 8, non maggiore di anni 12.

B) Il vaiuolo sofferto o la vaccinazione, e la costituzione sana.

C) La figliazione, lo stato di famiglia e di fortuna.

D) Il servizio militare prestato dal padre ed i titoli di preferenza, giusta l'ordine sopra accennato, e ciò mediante l'estratto di matricola od altro certificato autentico.

Notifica ancora essere inoltre disponibili alcuni posti nel Collegio della Villa della Regina, nella Casa Magistrale (con Scuola normale pareggiata) e nella Casa professionale (con Scuola tecnica-commerciale), alla retta annua rispettiva di L. 600 — 400 — 300, compresa ogni spesa, tranne il mantenimento del corredo personale; e alcuni posti per figlie di non militari, alla retta di L. 1200 — 700 — 500 secondo la Casa, e pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel Giardino d'Infanzia annesso alla Casa Magistrale ai quali sono ammesse bambine dai quattro ai sei anni alla retta annua, ogni spesa compresa, di L. 250 se figlie di militari, di L. 350 se non figlie di militari.

Torino, addì 30 agosto 1901.

Il Presidente
TOMMASO VILLA.

Il Segretario
V. GUYOT.

IL PREFETTO PRESIDENTE del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Terra di Lavoro

Vista la Ministeriale 12 agosto 1901, n. 17510, e la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 16 dello stesso mese di agosto;

Visto l'articolo 23 dello Statuto organico per il Pio Istituto educativo di Caiazzo;

Per la facoltà concessagli dal Ministero dell' Istruzione Pubblica;

AVVISA:

È aperto il concorso per titoli, per l'anno 1901-1902, salvo la conferma nel caso che l'ufficio non sarà soppresso, al posto di maestra di 4ª e 5ª classe nelle Scuole elementari del Pio Istituto educativo di Caiazzo, con l'incarico dell'insegnamento della calligrafia nelle Scuole complementari dello stesso Istituto, uffici ai quali è annesso l'assegno di L. 1200 all'anno.

Le domande devono essere presentate all'ufficio scolastico provinciale di Caserta non più tardi del 25 settembre 1901 ed essere corredate dai documenti indicati all'art. 128 del Regolamento 9 ottobre 1901, oltre il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle Scuole tecniche normali.

L'età delle concorrenti dovrà essere non inferiore a 22 anni e non superiore a 30.

La Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti sarà composta dal R. Provveditore agli studî, presidente; dal direttore della R. Scuola normale di Caserta e dal presidente del Patronato del Pio Istituto educativo o da un componente del Protettorato da lui delegato.

Caserta, addì 30 agosto 1901.

Il Prefetto Presidente
LUCIO.

CONCORSO al posto d'insegnante di lingue francese e inglese nelle scuole complementari e nel corso di perfezionamento nel R. Conservatorio femminile di S. Girolamo in Montepulciano.

È aperto il concorso al posto d'insegnante delle lingue francese e inglese nelle scuole complementari e nel corso di perfezionamento del R. Conservatorio femminile di S. Girolamo in Montepulciano.

Lo stipendio annuo è di L. 500, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna dell'Istituto.

L'insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice secondo gli ordini della direzione.

Entro il 30 settembre 1901 le concorrenti dovranno presentare:

1° la domanda in carta da L. 0,60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6° il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie femminili del Regno e titoli sufficienti a dimostrare la capacità all'insegnamento della lingua inglese;

7° un certificato dal quale resultino i voti conseguiti negli esami durante il corso di studî in ogni anno e per ogni materia.

Sarà considerato come titolo di preferenza il possesso anche della patente ottenuta in una scuola normale.

Le concorrenti potranno unire quegli altri titoli e documenti che crederanno opportuni.

La nomina dell'insegnante sarà fatta dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, su proposta della Commissione amministrativa del R. Conservatorio, udito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Montepulciano, addì 24 luglio 1901.

Il Presidente
Avv. ALFREDO GRUGNI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sulla vertenza turco-francese il *Temps* ha per telegrafo da Costantinopoli, 31 agosto:

Ieri, la Porta ha comunicato ufficiosamente alle Agenzie telegrafiche la sua versione dell'incidente franco-turco. La Porta dice che il sig. Constans, dopo aver riconosciuto soddisfacenti le soluzioni per le saline d'Ada-Buger e la Società dei *quais*, e consentito che i creditori si presentassero al Ministero delle finanze per stabilire i loro conti, con resipiscenza inopinata ed inesplicabile, ha ordinato ai creditori di non recarsi al Ministero, si dichiarò malcontento ed abbandonò Costantinopoli, lasciando la colonia francese stessa sgradevolmente impressionata di veder sacrificati tutti i suoi maggiori e numorosi interessi per due persone la cui nazionalità francese è dubbia.

Questa versione ed un lungo dispaccio esplicativo, spedito a Parigi, provano che la Porta ha il desiderio di tergiversare, mentre a palazzo non si sa quale decisione prendere.

* * *

L'ufficiosa *Agenzia Havas* comunica, a sua volta, ai giornali il seguente telegramma da Costantinopoli, 31 agosto:

La Porta ha comunicato ieri al signor Bapst, consigliere d'ambasciata di Francia, la copia di un telegramma diretto da Tewfik pascià, ministro degli affari esteri, al segretario dell'ambasciata ottomana a Parigi per essere comunicato al sig. Delcassé.

In questo telegramma, la Porta non dà che delle assicurazioni vaghe e non formula nessuna proposta concreta al riguardo dei crediti dei due banchieri francesi; essa domanda poi la ripresa delle relazioni diplomatiche, allo scopo di poter negoziare una sistemazione soddisfacente degli affari controversi, e dichiara di fare assegnamento sul concorso del Governo francese per ottenere questo risultato.

Si ritiene qui poco probabile che la Francia consenta al ristabilimento delle relazioni diplomatiche solo in seguito ad una comunicazione di questa natura.

L'esposizione, che circolava ieri nei circoli ufficiali turchi, sulle ragioni che hanno prodotto la rottura delle relazioni diplomatiche, non rappresenta esattamente i fatti.

Lo scopo di questa esposizione è evidentemente quello di rovesciare sul sig. Constans la responsabilità della rottura delle relazioni diplomatiche, tentando pure di guadagnare tempo nella speranza di ottenere migliori condizioni.

Fu appunto perchè le assicurazioni solenni date al signor Constans non ebbero nessun seguito e perchè gl'interessati non potevano riuscire ad accordarsi col Ministero delle finanze, che il sig. Constans stimò inutile di proseguire i negoziati e decise di abbandonare Costantinopoli.

* * *

I giornali russi seguitano a pubblicare articoli sulla visita dello Czar in Germania ed in Francia.

Il *Graschdanin* dice la notizia del viaggio dello Czar Nicolò in Francia essere non soltanto importante, ma anche altamente rallegrante, per il fatto che questo avvenimento sta in nesso col viaggio dello Czar a Danzica. Osserva che lo Czar ha voluto dimostrare di essere rimasto fedele a quell'amicizia tradizionale, che unisce la Famiglia Imperiale di Russia a quella degli Hohenzollern, e non meno fedele a quel nuovo patto, che suggellò l'amicizia fra la Francia e la nazione russa.

Il *Novosti* accenna al riavvicinamento incontestabilmente subentrato fra la Francia e la Germania, in quest'ultimo decennio. Di questo ravvicinamento devesi tenere conto nel giudicare dell'attuale situazione europea e degli imminenti avvenimenti politici. La situazione, del resto, non è solamente chiara e ben delineata, ma benanco in sommo grado importante. La Russia, la Germania e la Francia desiderano tutte e tre concordemente la pace, fondata sul mantenimento dello *statu quo* e sul rispetto reciproco degli interessi dei singoli Stati. Le visite a Danzica e in Francia stanno in intimo nesso fra di loro. Non a torto si può dunque confidare, che da queste due visite deriveranno benefici effetti, giovando a consolidare la pace europea.

* * *

Telegrafano da Vienna che è molto commentata la notizia che, dopo aver accompagnato lo Czar in Francia, il conte Lamsdorff si fermerà a Vienna per abbocarsi col ministro degli esteri, conte Goluchowski.

Secondo l'ufficiosa *Politische Correspondenz*, questa visita del ministro russo a Vienna avrà luogo nei primi giorni di ottobre.

Il traforo del Sempione.

L'*Economista d'Italia* dà i particolari seguenti circa l'andamento dei lavori per la nuova comunicazione tra l'Italia e la Svizzera:

« La perforazione meccanica colle perforatrici sistema Brandt nella galleria principale del Sempione ha raggiunto i metri 10.300.

« Anche dal versante svizzero s'incontrò ultimamente il *gneis* d'antigorio duro e secco, fin qui battuto sul versante italiano. Dalle due parti diminuì notevolmente la filtrazione d'acqua che nello scorso luglio diede molto a pensare all'impresa, alla direzione dei lavori ed ai tecnici.

« Gli operai impiegati sono in complesso circa 6000, quasi tutti italiani, e cioè 3700 a Briga e 2300 a Iselle.

« L'inoltro giornaliero della perforazione meccanica è di metri 6,25 dal lato Sud e di metri 5,50 dal lato Nord.

« La temperatura nell'interno della galleria si mantiene sopportabile, dai 25 ai 32 centigradi, mercè i potenti ventilatori di recente impianto.

« Degli infortunî sul lavoro, se toccano una cifra alquanto

elevata, pochi hanno esito letale. L'ospedale, il locale dei bagni, i diversi servizi delle installazioni, il servizio sanitario ed igienico funzionano regolarmente.

« L'impresa Brandt, Brandau e Comp. assicura, salvo casi eccezionali e di forza maggiore, di dare compiuto il colossale lavoro per il maggio 1904.

« Anche sulla linea di accesso di Domodossola-Iselle fervono con grande attività i lavori affidati alla Società Mediterranea per la costruzione di questo importante tronco ferroviario intercalato ad ogni passo da grandiose opere d'arte. Trovansi impiegati sulla linea circa 2200 operai.

« La costruzione delle grandiose pile del sottopassaggio della strada nazionale carreggiabile presso Domodossola e di quelle non meno giganti del gran ponte di cinque arcate sul torrente Bogna, è ultimata. Non si attende che il consolidamento della muratura per fabbricarvi gli archi.

« Fra poco tempo si darà mano ai lavori della galleria di Breglio; e così, sull'intiera linea Domodossola-Iselle, mediante illuminata ed intelligente direzione, i lavori proseguono ordinatamente e colla massima energia.

« Anche nella galleria elicoidale di Trasquera continua ininterrotta la perforazione a mano, raggiungendo oggi m. 35.

« È oramai accertato, dal modo con cui i lavori progrediscono, che il tronco potrà essere aperto al servizio contemporaneamente all'inaugurazione del grande valico ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina, col Principe e la Principessa di Battemberg, hanno lasciato stamani alle ore 4,30 il Castello di Racconigi, diretti a Santa Anna di Valdieri.

Le LL. MM. e i Loro Augusti ospiti, viaggiando in automobile, sono giunti a Valdieri, alle ore 7,30, ossequiati dalle Autorità ed acclamati dalla popolazione, e ripartirono tosto per la Palazzina Reale di Sant'Anna, dove avrà luogo la prima caccia al camoscio, nella località detta La Valliota.

I militari reduci dalla China. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione Generale, proveniente dall'Estremo Oriente, con truppe italiane rimpatrianti, è passato ad Aden, proseguendo per Suez.

I congressi di Brescia. — L'*Agenzia Stefani* reca:

Brescia, 2.

Stamane, i membri del XXXII congresso degli alpinisti italiani fecero l'ascensione del monte Maddalena, e, discesi alla Bornata, sono partiti col tram per Salò, dove, dopo una gita sul lago di Garda, pranzeranno e pernotteranno.

Domani si recheranno in Valsabbia.

Brescia, 2.

Stamane, i membri del IX congresso medico interprovinciale dell'Alta Italia, accompagnati dalle Autorità, visitarono il manicomio provinciale.

Il senatore Maragliano espresse, a nome dei colleghi, ammirazione al Corpo medico dello stabilimento e specialmente al suo direttore Seppilli.

Nel pomeriggio il congresso si è adunato per esaurire i suoi lavori.

Brescia, 2.

Esauritasi la discussione dei temi scientifici, è stato chiuso il congresso interprovinciale medico dell'Alta Italia, ed è stata dichiarata Mantova sede del X congresso.

I congressisti si sono riuniti stasera a banchetto e domani visiteranno le Terme di Sarmione.

Il Congresso internazionale dei risicultori, prima d'ora annunziato per il prossimo ottobre in Novara, vi sarà tenuto nei giorni 17, 18 e 19 di quel mese, contemporaneamente a varie Mostre ed Esposizioni agrarie ed affini, e vi si tratteranno i temi seguenti:

Sistemi di concimazione della risaia e loro effetti (relatore dott. cav. A. Menozzi, Milano) - La risaia nella rotazione (dott. cav. V. Alpe, Milano) - Le malattie del riso; storia, essenza e cura (on. dott. Montemartini) - Sulla convenienza dell'introduzione di nuove varietà di risi (dott. G. Soresi, Milano) - Sui modi di rendere più economica la coltura del riso (cav. V. Sini, Vercelli) - La coltivazione ed il commercio del riso nelle varie parti del mondo (prof. Oreste Bordiga, Portici) - Gli essiccatoi e loro importanza tecnica ed economica (ing. Morosini, Milano) - Influenza della risaia sulla malaria ed igiene della risaia (dott. Luigi Del Bono, Novara) - Trattamento doganale del riso (on. ing. E. Bergamasco) - Industria della pilatura e brillatura del riso in Italia ed all'estero (prof. cav. Giulio Fettarappa, Torino)

Beneficenza. — Sulla scorta dei giornali milanesi completiamo, nel seguente splendido elenco, le elargizioni intelligentemente deliberate dalla Commissione centrale amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde:

Accordò al suo Comitato esecutivo la sanatoria per L. 34,250 che, in confronto alle L. 50,000 di cui può disporre in un anno in piccoli sussidî, furono distribuite in più nel periodo dal 1° gennaio al 6 agosto 1901; e mise a disposizione dello stesso Comitato un fondo nuovo di L. 50,000 per i sussidî che sino alla fine del 1901 avesse trovato di poter ancora concedere.

Accordò al Comitato la sanatoria per L. 7899 da esso distribuite in sussidî ai Asili infantili in più delle L. 40,000 stanziate al principio del 1901, assegnando altre L. 60,000 per nuovi sussidî agli Asili delle provincie lombarde.

Aumentò le pensioni annue per i sordomuti e per i ciechi poveri appartenenti alle provincie lombarde, portando quelle dei sordomuti da 40 a 60 e quelle dei ciechi da 12 a 18, e ciò per il periodo dal 1° ottobre 1901 al 30 settembre 1903, con una spesa di circa L. 45,000 all'anno.

Stanziò per una volta tanto la somma di L. 122,550 da erogarsi nel pagamento di contributi arretrati a favore dei primi mille operai, che, avendo compiuto 50 anni di età ed appartenendo alle provincie nelle quali si svolge l'azione della Cassa di risparmio, s'iscriveranno a periodi abbreviati nel ruolo della mutualità alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e purchè le domande sieno rivolte alla sede secondaria istituita presso la stessa Cassa di risparmio.

Accordò all'Opera pia per la cura balnearia degli scrofolosi poveri di Milano un sussidio straordinario di L. 50,000 come concorso delle spese di costruzione del nuovo edificio in territorio di Celle Ligure.

Accordò all'Istituto di San Vincenzo, in Milano, per l' educazione dei deficienti, un sussidio straordinario di L. 25,000 come concorso alle spese di costruzione del nuovo edificio in via Galvani, fissando altresì l'annuo assegno di L. 4000 e per tre anni per l'accettazione nell'Istituto di deficienti poveri appartenenti alle provincie lombarde.

Deliberò infine di acquistare dieci azioni da L. 100 cadauna dell'Università popolare di Milano.

Si ha così un insieme di nuove beneficenze per L. 635,530.

Marina militare. — La prima divisione della Squadra del Mediterraneo è giunta a Palermo. — Le RR. navi *Carlo Alberto*, *Partenope*, *Euridice* sono giunte a Trapani, il *Tevere* a Palermo, il *Garigliano* a Venezia; il *Colombo* è partito da Aden, lo *Scilla* da Messina, la torpediniera 94 da Genova, il *Nibbio*, il *Falco*, il *Pellicano* da Viareggio.

Marina mercantile. — I piroscafi *Trave*, del N. L., *Trojan Prince*, della P. L., sono partiti da New-York, diretti a Genova; il *Werra* da Gibilterra proseguì per New-York; l'*Aller* è giunto a Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BASILEA, 2. — La Missione del Principe Ciun partirà stasera alle ore 11. Sono già stati fatti tutti i preparativi relativi alla partenza.

Un telegramma decisivo sul compito della Missione giunse ieri da Pechino e fu tosto trasmesso al Ministero degli affari esteri a Berlino.

PARIGI, 2. — Il ministro degli affari esteri, Delcassé, ebbe, stamane, una lunga conferenza coll'ambasciatore francese a Costantinopoli, Constans.

CAPETOWN, 2. — D'ora innanzi tutte le famiglie dei Boeri, che tengono ancora la campagna, saranno deportate alla costa.

Un gruppo di Boeri, proveniente da Barkly East, passò la gola di Barkly e s'inoltrò nelle vicinanze dei territori indigeni di Elliott e di Cala.

BERNA, 2. — In seguito allo scambio di linea dato prima del tempo da un deviatore, all'uscita della stazione di Neuveville, deviarono gli ultimi due vagoni del treno n. 168 sulla linea Basilea-Losanna.

Non sono giunte ancora notizie precise sul numero delle vittime.

Si dice che una signora sia rimasta morta e dieci altre persone ferite, delle quali tre gravemente.

PALERMO, 2. — Proveniente da Messina, è arrivata e si è ancorata nella rada, la prima divisione della Squadra del Mediterraneo.

HELSINGOER, 2. — Lo Czar e la Czarina sono giunti nel pomeriggio e sono stati ricevuti dal Re e dalla Famiglia Reale di Danimarca.

BASILEA, 2. — La partenza del Principe Ciun è stata aggiornata probabilmente a domani, attendendo gli ufficiali tedeschi le ultime istruzioni da Berlino per il ricevimento ufficiale da fare al Principe alla stazione badese.

NEUVEVILLE, 2. — Nel disastro ferroviario avvenuto per falso scambio di linea vi furono otto feriti. È stato organizzato il trasbordo.

BERLINO, 2. — Il *Wolff Bureau* ha da Basilea che il Principe Ciun partirà stasera, alle ore 11, per Berlino.

CARACAS, 3. — Il *Memorandum* diretto dal Governo alle nazioni amiche considera un *casus belli* l'attuale conflitto con la Colombia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 2 settembre 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 757,4

Umidità relativa a mezzodì 51

Vento a mezzodì . . . . SW debolissimo.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 28°,8. / Minimo 18°,2

Pioggia in 24 ore . . . . 0,0.

Li 2 settembre 1901.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Scozia; minima di 745 su Mosca.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque intorno a 2 mm.; temperatura diminuita in Liguria, Piemonte e Sicilia, aumentata altrove, qualche pioggia e temporale in Piemonte.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord e versante Tirrenico superiore, generalmente sereno altrove; venti deboli prevalentemente settentrionali.

Barometro livellato fra 760 e 762.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali al Nord, del 3° quadrante altrove; cielo vario nell' Italia superiore, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 2 settembre 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	calmo	25 5	19 4
Genova	coperto	calmo	24 9	20 4
Massa Carrara	coperto	calmo	29 0	17 7
Cuneo	sereno	—	24 5	15 9
Torino	1/4 coperto	—	25 2	17 9
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	27 8	16 1
Domodossola	1/4 coperto	—	24 9	9 9
Pavia	1/2 coperto	—	27 9	16 9
Milano	3/4 coperto	—	28 4	17 4
Sondrio	1/4 coperto	—	25 0	10 8
Bergamo	3/4 coperto	—	25 0	16 9
Brescia	sereno	—	27 5	17 0
Cremona	3/4 coperto	—	27 3	17 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	3/4 coperto	—	27 9	18 4
Belluno	3/4 coperto	—	24 1	17 5
Udine	3/4 coperto	—	24 1	18 7
Treviso	coperto	—	27 2	20 1
Venezia	coperto	calmo	26 8	21 8
Padova	coperto	—	26 1	19 0
Rovigo	3/4 coperto	—	28 1	19 7
Piacenza	1/4 coperto	—	26 1	17 0
Parma	1/2 coperto	—	28 4	19 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 2	16 4
Modena	1/2 coperto	—	27 0	17 2
Ferrara	sereno	—	27 3	20 1
Bologna	1/4 coperto	—	27 3	19 2
Ravenna	sereno	—	31 1	17 4
Forlì	1/4 coperto	—	28 0	18 0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	28 5	20 5
Ancona	sereno	calmo	28 6	21 5
Urbino	1/2 coperto	—	26 0	17 2
Macerata	sereno	—	29 5	20 6
Ascoli Piceno	sereno	—	29 5	18 0
Perugia	coperto	—	26 4	16 4
Camerino	1/2 coperto	—	28 0	17 3
Lucca	coperto	—	27 2	17 7
Pisa	coperto	—	26 8	19 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	27 0	20 0
Firenze	coperto	—	28 2	19 0
Arezzo	coperto	—	28 2	15 2
Siena	coperto	—	27 1	16 6
Grosseto	1/4 coperto	—	28 1	18 1
Roma	1/4 coperto	—	28 5	18 2
Teramo	1/4 coperto	—	29 0	17 5
Chieti	1/4 coperto	—	27 6	18 8
Aquila	sereno	—	25 3	14 4
Agnone	sereno	—	23 5	15 9
Foggia	sereno	—	30 1	16 0
Bari	sereno	calmo	25 2	16 3
Lecce	sereno	—	29 0	17 8
Caserta	sereno	—	28 5	18 8
Napoli	coperto	calmo	26 7	19 7
Benevento	sereno	—	28 0	15 7
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	23 0	14 1
Potenza	sereno	—	23 3	13 6
Cosenza	sereno	—	28 0	15 0
Tiriolo	sereno	—	25 6	14 2
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	27 0	21 6
Trapani	sereno	calmo	27 6	21 5
Palermo	sereno	calmo	28 2	15 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 0
Messina	sereno	calmo	27 2	22 0
Catania	sereno	calmo	28 7	20 4
Siracusa	sereno	calmo	29 2	20 1
Cagliari	sereno	calmo	30 0	18 0
Sassari	sereno	—	27 2	18 9

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*